Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — Roma - Mercoledì, 30 marzo 1932 - Anno X — Numero 74

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la « Mostra del pizzo antico e moderno » in Santa Margherita Ligure.

Con decreto 26 febbraio 1932-X di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo detto anno al registro n. 2 Finanze, foglio n. 306, l'Ente autonomo per la stazione di cura e turismo di Santa Margherita Ligure è stato autorizzato a promuo-

vere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra del pizzo antico e moderno, che avrà luogo a Santa Margherita Ligure, nei mesi di marzo ed aprile 1932-X.

(2444)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 febbraio 1932, n. 233.
Norme circa la corresponsione d'indennità al personale della Regia aeronautica per incarichi nel luogo di residenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 29 del regolamento sulle indennità da corrispondere al personale appartenente alla Regia aeronautica, approvato con il decreto Commissariale 27 giugno 1924;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuto necessario precisare il contenuto della norma prevista nell'art. 29, n. 1, del regolamento suddetto, nella parte riguardante l'indennità da corrispondere al personale che disimpegna prestazioni di servizio superiori alle normali;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le prestazioni di servizio superiori alle normali, contemplate nell'art. 29, n. 1, del regolamento sulle indennità per il personale della Regia aeronautica, approvato col decreto Commissariale 27 giugno 1924, non si riferiscono alle reggenze di uffici o servizi, anche se implichino l'esercizio di funzioni del grado superiore a quello rivestito dal funzionario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 318, foglio 129. — FERZI.

REGIO DECRETO 3 marzo 1932, n. 234.
Modifica della denominazione delle Soprintendenze all'arte medioevale e moderna e alle antichità, con sede in Ancona.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 11 del Nostro decreto legge 27 giugno 1907, n. 386;
Veduti gli articoli 4 e 5 del Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 3164;
Veduto il Nostro decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2011;
Sentito il parere del Consiglio superiore per le antichità e belle arti;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La denominazione delle seguenti Soprintendenze all'arte medioevale e moderna e alle antichità, fissata dagli articoli 4 e 5 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, viene modificata come segue:
« *a*) Soprintendenza all'arte medioevale e moderna delle Marche e della Dalmazia con sede in Ancona;
b) Soprintendenza alle antichità delle Marche, degli Abruzzi e della Dalmazia con sede in Ancona ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 318, foglio 142. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 marzo 1932, n. 235.
Erezione in ente morale dell'Istituto « L'Ospitalità Italiana » e approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda del presidente dell'ente « L'Ospitalità Italiana » con sede in Roma, diretta ad ottenere il riconoscimento giuridico dell'ente stesso;
Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi da ritenersi qui integralmente riprodotti;
Visto l'art. 2 del Codice civile;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto « L'Ospitalità Italiana », con sede in Roma, è eretto in ente morale.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico in data 7 marzo 1932-X, composto di n. 11 articoli, e che sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 318, foglio 132. — MANCINI.

Statuto de « L'Ospitalità Italiana ».

Art. 1.

È costituito, sotto gli auspici della Commissione nazionale italiana per la cooperazione intellettuale e del Commissariato per il turismo, l'ente denominato « L'Ospitalità Italiana », il quale si propone di agevolare agli stranieri la conoscenza dell'Italia e delle sue Colonie, con particolare riguardo alla vita intellettuale, all'organizzazione sociale ed economica e alle bellezze naturali.

« L'Ospitalità Italiana » ha personalità giuridica e sede in Roma.

Art. 2.

Per il conseguimento dei suoi fini « L'Ospitalità Italiana » dispone, oltre che di un patrimonio iniziale, dei contributi dei fondatori e degli aderenti, nonchè dei lasciti e delle donazioni di qualunque specie che le siano fatti.

Art. 3.

Sono considerati fondatori de « L'Ospitalità Italiana » le Amministrazioni statali e gli enti che, entro tre mesi dall'approvazione del presente statuto, si impegnino a versare un contributo annuale non inferiore a dieci quote di L. 500 ciascuna.

Possono poi aderire in ogni momento, con l'autorizzazione del Consiglio, enti le cui finalità rientrino negli scopi de « L'Ospitalità Italiana » ed anche persone singole, cittadine e straniere.

Il Consiglio stabilisce per ogni aderente, all'atto della ammissione, il numero di quote che dovrà versare annualmente.

L'autorizzazione può essere dal Consiglio revocata per mancato pagamento dei contributi o per gravi motivi.

Art. 4.

Per la migliore esplicazione dell'attività dell'Ente possono essere dal Consiglio costituiti, dove e quando se ne ravvisi l'opportunità, sezioni e comitati, di cui il Consiglio stesso determinerà i compiti e il funzionamento.

Art. 5.

Sono organi dell'Ente:

il presidente e il vice presidente;

il Consiglio;

il Segretariato;

l'assemblea generale.

Art. 6.

Il presidente e il vice presidente sono nominati dal Consiglio di presidenza della Commissione nazionale italiana per la cooperazione intellettuale, d'intesa con il Commissariato per il turismo. Essi devono aderire a « L'Ospitalità Italiana » a' termini del secondo comma dell'art. 3.

Il presidente, o, in caso di assenza o di impedimento di lui, il vice presidente, rappresenta l'Ente, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed esercita le altre attribuzioni che gli siano state deferite dal Consiglio stesso.

Art. 7.

La direzione e l'amministrazione dell'Ente sono affidate al Consiglio. Esso può delegare speciali attribuzioni al presidente e al vice presidente.

Il Consiglio è composto:

a) del presidente e del vice presidente;

b) di un rappresentante di ciascuna delle Amministrazioni statali e degli enti che sono considerati fondatori a norma dell'art. 3.

Il Consiglio dura in carica un biennio.

Il Consiglio, con deliberazione presa a maggioranza di due terzi, può aggregarsi altri membri in numero non superiore a tre, scelti tra le persone aderenti particolarmente competenti e benemerite. Essi restano in carica fino alla scadenza del biennio in corso.

Art. 8.

Il Consiglio nomina il personale del Segretariato del quale determina i compiti e regola il funzionamento.

Art. 9.

L'assemblea generale è composta:

a) dei membri del Consiglio;

b) di un rappresentante di ciascuno degli enti aderenti non fondatori;

c) di tutte le persone singole aderenti, di cui al secondo comma dell'art. 3.

Essa è convocata dal presidente:

a) in sessione ordinaria, ogni anno, non oltre il mese di febbraio, per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto generale dell'Ente e per la discussione degli altri argomenti all'ordine del giorno;

b) in sessione straordinaria, ogni qualvolta il presidente o il Consiglio ne ravvisino il bisogno o sia richiesta da tanti fondatori o aderenti che rappresentino almeno un quinto delle quote di contributo annuale e siano in regola con i versamenti di esso.

Nelle assemblee ogni quota dà diritto ad un voto.

Art. 10.

Con regolamento interno il Consiglio stabilirà le norme per il funzionamento dell'Ente e dei suoi organi e per la gestione finanziaria.

Art. 11.

Le modificazioni al presente statuto devono essere approvate dall'assemblea generale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 8 febbraio 1932.

Approvazione della nomina del segretario del Sindacato distrettuale fascista dei notai di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;

Visto lo statuto dei Sindacati distrettuali fascisti dei notai, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313;

Visto la lettera 9 luglio 1931, n. 8695, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del

dott. Antonio Rossi a segretario del Sindacato distrettuale fascista dei notai di Torino, da essa dipendente;

Visto il verbale della riunione 31 gennaio 1931, in cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto all'elezione del proprio segretario nella persona del dott. Antonio Rossi;

Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del dott. Antonio Rossi a segretario del Sindacato distrettuale fascista dei notai di Torino.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1932 - Anno X
Registro n. 1 Corporazioni, foglio 176. — BETTAZZI.

(2429)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 29 febbraio 1932.

Modificazioni al decreto del 20 dicembre 1931 concernente la composizione delle sezioni del Consiglio nazionale delle corporazioni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 4, comma 2°, della legge 20 marzo 1930, n. 206, sul Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il Nostro decreto 20 dicembre 1931-X registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1932-X e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 1932, n. 36, con il quale viene modificata la composizione delle sezioni I, II, IV, VI, VII fissata nella tabella alla legge 20 marzo 1930, n. 206;

Ritenuto la necessità di rettificare il predetto decreto del 20 dicembre 1931-X nella parte riguardante la composizione della VII Sezione del credito e dell'assicurazione nel senso che devono ritenersi annullate le parole « di banca » che seguono le altre « dei dirigenti » e le parole « degli impiegati bancari » che seguono le altre « sei rappresentanti », erroneamente indicate, in quanto che la scelta dei rappresentanti delle due Confederazioni non è limitata alle categorie appartenenti ad una sola delle due attività (credito e assicurazione) che sono rappresentate dalle Confederazioni stesse;

Vista la deliberazione del Comitato corporativo centrale in data 7 novembre 1931-X;

Decreta:

Il Nostro decreto del 20 dicembre 1931-X, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 1932, n. 36, è rettificato nella parte riguardante la composizione della VII Sezione del credito e dell'assicurazione nel senso che si intendono annullate le parole « di banca » indicate alla lettera *b*) dopo le altre « dei dirigenti », nonchè le parole « degli impiegati bancari » indicate alla lettera *d*) dopo le altre « sei rappresentanti ».

Roma, addì 29 febbraio 1932 - Anno X

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2446)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1931.

Norme circa l'assicurazione sulla vita del personale delle Cattedre ambulanti di agricoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433;
Visto il R. decreto 26 giugno 1930, n. 1074;

Decreta:

Art. 1.

Il contratto obbligatorio di assicurazione sulla vita del personale delle Cattedre ambulanti di agricoltura di cui all'art. 54 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, è stipulato a premio annuale, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio, ed è per due terzi a carico del bilancio della Cattedra e per un terzo a carico dell'interessato.

Il pagamento delle quote di premio è fatto in rate annuali anticipate dalla Cattedra, la quale si rivale mensilmente sullo stipendio del funzionario assicurato per la quota che è a carico di quest'ultimo.

I premi dovuti per le varie forme di assicurazione, di cui all'articolo seguente, ed i relativi valori per la determinazione del capitale assicurato in caso di morte, sono riportati nelle tabelle allegate al presente decreto, munite del visto del direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, costituenti le rispettive tariffe, in corrispondenza delle singole età e durate.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni ha facoltà di accertarsi, mediante sanitari di sua fiducia, delle soddisfacenti condizioni di salute dei cattedratici assicurandi.

Nel caso in cui, per i risultati dell'esame medico, l'Istituto nazionale delle assicurazioni non ritenga di poter accettare il rischio corrispondente alla forma prescelta dall'assicurato, il contratto verrà stipulato solamente nella tariffa « T. » di di cui alla lettera *e*) dell'articolo seguente.

Art. 2.

I contratti di assicurazione debbono essere stipulati in una delle seguenti tariffe:

a) Tariffa mista senza copertura del rischio d'invalidità;
b) Tariffa mista con copertura del rischio d'invalidità;
c) Tariffa M.T. senza copertura del rischio d'invalidità;
d) Tariffa M.T. con copertura del rischio d'invalidità;
e) Tariffa T. senza copertura del rischio d'invalidità;
f) Tariffa T. con copertura del rischio d'invalidità.

L'assicurazione stipulata con la tariffa « Mista » senza copertura del rischio d'invalidità provvede ad assicurare un determinato capitale, da corrispondersi direttamente all'assicurato alla scadenza del contratto, se questi sarà ancora in vita a tale epoca; da corrispondersi invece immediatamente agli eredi secondo le norme contenute nell'art. 57 del R. decreto 6 dicembre 1928-VII, n. 3433, in caso di premorienza dell'assicurato, prima della scadenza del contratto.

L'assicurazione stipulata con la tariffa « M.T. » senza copertura del rischio d'invalidità provvede ad assicurare:

1° in caso di premorienza, il pagamento immediato di un capitale da determinarsi in funzione del tempo che in-

tercede fra il decesso dell'assicurato e la scadenza del contratto, l'attribuzione del beneficio di tale capitale sarà fatta a norma dell'art. 57 sopra citato;

2° in caso di vita alla scadenza del contratto (65° anno di età), il pagamento del capitale assicurato.

L'assicurazione stipulata con la tariffa « T. » senza copertura del rischio d'invalidità differisce da quella stipulata con la tariffa « M.T. » senza copertura del rischio d'invalidità per la diversa misura delle prestazioni garantite in caso di morte, a parità di capitale assicurato a scadenza.

Qualunque sia la forma prescelta, è in facoltà dell'assicurato, in caso di vita alla scadenza del contratto, di rinunciare alla riscossione immediata del capitale e di scegliere invece una delle seguenti opzioni:

Opzione A). Rimanere assicurato per L. 500 pagabili subito dopo il decesso in qualsiasi momento esso avvenga, e percepire in contanti una somma pari a L. 645, per ogni mille lire di capitale assicurato.

Opzione B). Rimanere come sopra assicurato per L. 500 pagabili subito dopo il decesso e percepire una rendita vitalizia pagabile in rate trimestrali anticipate di L. 69,38 annue, per ogni mille lire di capitale assicurato;

Opzione C). Percepire una rendita vitalizia in rate trimestrali anticipate di L. 107,56 annue, per ogni mille lire di capitale assicurato, rinunciando al capitale assicurato, in caso di morte.

La opzione *C)* potrà essere scelta soltanto dagli assicurati che alla scadenza del contratto siano celibi o vedovi senza figli o comunque non abbiano a carico nessuna delle persone previste dall'art. 57, lettera *d)*, del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433. L'assicurato che, non essendo alla scadenza del contratto in tali condizioni, scelga la opzione *A)* o la opzione *B)* dovrà attribuire il beneficio del capitale, per il quale resta ulteriormente assicurato per il caso di morte, secondo le norme stabilite nel citato art. 57.

Il diritto di opzione deve essere esercitato almeno tre mesi prima della scadenza del contratto, a mezzo lettera raccomandata che l'assicurato dovrà indirizzare alla Direzione generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni; in mancanza di tale comunicazione, o nel caso che essa pervenga alla predetta Direzione oltre il detto termine, la polizza verrà liquidata in contanti a norma della sua essenza fondamentale.

Le assicurazioni stipulate in base alla tariffa « Mista », « M.T. » e « T » con copertura del rischio di invalidità, provvedono a garantire, in caso di invalidità assoluta e permanente dell'assicurato prima della scadenza del contratto, l'esonero dall'ulteriore pagamento dei premi (fermi restando i diritti dell'assicurato o degli aventi diritto sul capitale assicurato) e la corresponsione di una rendita temporanea di invalidità pari al 6 per cento del capitale che risulta assicurato a scadenza, pagabile in rate annuali, a partire dall'anniversario della polizza che segue il riconoscimento dell'invalidità fino e compresa l'annualità di rendita che scade un anno prima della scadenza del contratto ove l'assicurato sia in vita, oppure fino al decesso del medesimo in caso di premorienza.

Su richiesta del cattedratico potrà essere concesso, previo congruo aumento del premio di tariffa, e con conseguente riduzione delle prestazioni garantite a favore dell'assicurato o degli eredi, che la rendita di invalidità venga aumentata fino al limite dell'8 per cento del capitale assicurato a scadenza.

Art. 3.

È data facoltà ai cattedratici, che abbiano attualmente in vigore presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni contratti obbligatori, di trasformare i contratti stessi secondo una delle nuove forme di assicurazione previste dal precedente art. 2, che sarà prescelta dall'interessato ed approvata dal Consiglio di amministrazione della Cattedra, sulla base della intera riserva matematica esistente sugli attuali contratti, al momento in cui si effettua la trasformazione. La tariffa prescelta dovrà essere comunicata alla Direzione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, a mezzo di lettera raccomandata, entro i 90 giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

In difetto di precisa indicazione da parte dell'interessato, nei limiti di tempo come sopra stabiliti, il contratto verrà mantenuto in vigore nella sua vecchia forma.

Art. 4.

I contratti obbligatori di assicurazione sulla vita del personale delle Cattedre ambulanti di agricoltura scadranno al 65° anno di età del personale medesimo.

Qualora il cattedratico venga trattenuto in servizio oltre tale età, giusta quanto è previsto dall'art. 24 del R. decreto 26 giugno 1930-VIII, n. 1074, gli effetti del contratto d'assicurazione saranno prolungati secondo le norme contenute nel comma 5° dell'art. 56 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433.

Art. 5.

Le riserve matematiche dei cattedratici assicurati presso la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali saranno trasferite all'Istituto nazionale delle assicurazioni a mezzo di accreditamento presso la Banca d'Italia.

La Cassa nazionale dovrà rimettere all'Istituto nazionale delle assicurazioni un elenco degli assicurati contenente le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome e paternità;

b) luogo e data di nascita;

c) data di iscrizione alla Cassa;

d) importo dei contributi versati, distinti a seconda se devoluti al ruolo della mutualità, od a quello dei contributi riservati;

e) rendita garantita dalla Cassa distinta come alla lettera *d)*;

f) riserva matematica distinta come alla lettera *d)*.

Art. 6.

Le riserve matematiche di cui al precedente art. 5 ed i premi non versati alla Cassa predetta dopo l'entrata in vigore del R. decreto 6 dicembre 1928-VII, n. 3433, andranno a costituire il premio unico per il contratto di assicurazione che sarà prescelto dagli assicurati.

Art. 7.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1929-VII

Le disposizioni precedentemente emanate, in contrasto con quelle del presente decreto, sono abrogate.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
ACERBO.

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

TARIFFA « MISTA » SENZA INVALIDITÀ.

Scadenza al 65° anno di età.

Condizioni particolari di contratto.

Le condizioni relative a questa tariffa, per ogni 1000 lire di capitale assicurato, sono le seguenti:

1° - Garanzia, *in caso di premorienza*, del pagamento immediato del capitale assicurato a scadenza;

2° - Garanzia, *in caso di vita alla scadenza del contratto*, del pagamento del capitale assicurato, oppure del diritto di scegliere una fra le seguenti opzioni:

Opzione A) - Rimanere assicurato per L. 500, pagabili subito dopo il decesso, e percepire in contanti una somma pari a L. 645;

Opzione B) - Rimanere assicurato per L. 500, pagabili subito dopo il decesso, e percepire una rendita vitalizia di L. 69,38 annue, pagabile in rate trimestrali anticipate:

Opzione C) - Percepire una rendita vitalizia di L. 107,56 annue, pagabile in rate trimestrali anticipate, rinunciando al capitale assicurato in caso di morte.

Il diritto di opzione dovrà essere esercitato almeno tre mesi prima della scadenza del contratto a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi alla Direzione generale dell'Istituto.

In mancanza di tale comunicazione, ovvero nel caso che essa giunga oltre il termine stabilito, il contratto rimarrà in vigore nella sua essenza fondamentale.

TARIFFA « MISTA » SENZA INVALIDITÀ.

Scadenza al 65° anno di età.

Età	Premio annuo ‰	Età	Premio annuo ‰
20	14,50	41	33,95
21	14,95	42	35,85
22	15,40	43	37,95
23	15,90	44	40,20
24	16,40	45	42,70
25	16,95	46	45,50
26	17,50	47	48,60
27	18,15	48	52,05
28	18,80	49	55,90
29	19,55	50	60,30
30	20,30	51	65,30
31	21,15	52	71 —
32	22,05	53	77,60
33	23 —	54	85,45
34	24,05	55	94,90
35	25,15	56	106,40
36	26,40	57	120,75
37	27,65	58	139,05
38	29,05	59	163,30
39	30,55	60	197 —
40	32,20		

TARIFFA « MISTA » CON INVALIDITÀ.

Scadenza al 65° anno di età.

Condizioni particolari di contratto.

Le condizioni relative a questa tariffa, per ogni 1000 lire di capitale assicurato sono le seguenti:

1° - Garanzia, *in caso di premorienza*, del pagamento immediato del capitale assicurato a scadenza;

2° - Garanzia, *in caso di vita alla scadenza del contratto*, del pagamento del capitale assicurato, oppure del diritto di scegliere una fra le seguenti opzioni:

Opzione A) - Rimanere assicurato per L. 500, pagabili subito dopo il decesso, e percepire in contanti una somma pari a L. 645;

Opzione B) Rimanere assicurato per L. 500, pagabili subito dopo il decesso, e percepire una rendita vitalizia di L. 69,38 annue, pagabile in rate trimestrali anticipate;

Opzione C) - Percepire una rendita vitalizia di L. 107,56 annue, pagabile in rate trimestrali anticipate, rinunciando al capitale assicurato in caso di morte.

Il diritto di opzione dovrà essere esercitato almeno tre mesi prima della scadenza del contratto a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi alla Direzione generale dell'Istituto.

In mancanza di tale comunicazione, ovvero nel caso che essa giunga oltre il termine stabilito, il contratto rimarrà in vigore nella sua essenza fondamentale.

Invalidità. — In caso di invalidità assoluta e permanente che colpisca l'assicurato prima della scadenza del contratto, ferma restando la validità del contratto a tutti gli effetti, si garantisce l'esonero dell'ulteriore pagamento dei premi e la corresponsione di una rendita temporanea pari al 6 per cento del capitale assicurato, pagabile a rate annuali anticipate a decorrere dall'anniversario della polizza che segue immediatamente il riconoscimento dell'invalidità, fino a quello che ricorre un anno prima della scadenza del contratto.

TARIFFA « MISTA » CON INVALIDITÀ.

Scadenza al 65° anno di età.

Età	Premio annuo ‰	Età	Premio annuo ‰
20	16,55	41	40,85
21	17,10	42	43,20
22	17,70	43	45,75
23	18,30	44	48,55
24	18,95	45	51,65
25	19,65	46	55,05
26	20,35	47	58,75
27	21,15	48	62,85
28	22 —	49	67,40
29	22,95	50	72,45
30	23,90	51	78,05
31	25 —	52	84,45
32	26,10	53	91,80
33	27,35	54	100,45
34	28,65	55	110,75
35	30,05	56	123,35
36	31,55	57	138,95
37	33,15	58	158,70
38	34,85	59	184,60
39	36,70	60	219,80
40	38,70		

TARIFFA « MISTA » SENZA INVALIDITÀ.

Scadenza al 65° anno di età.

Premi unici per assicurare L. 1000 alle condizioni della tariffa.

Età	Premio unico ‰	Età	Premio unico ‰
20	277 —	41	477,45
21	283,20	42	491,55
22	289,35	43	506,15
23	295,75	44	521,25
24	302,50	45	536,95
25	309,55	46	553,20
26	316,95	47	570,10
27	324,70	48	587,60
28	332,90	49	605,75
29	341,45	50	624,55
30	350,45	51	644 —
31	359,85	52	664,15
32	369,70	53	685 —
33	380 —	54	706,90
34	390,70	55	729,85
35	401,85	56	753,80
36	413,45	57	778,75
37	425,45	58	804,80
38	437,85	59	832 —
39	450,65	60	860,50
40	463,80		

TARIFFA « MISTA » CON INVALIDITÀ.

Scadenza al 65° anno di età.

Premi unici per assicurare L. 1000 alle condizioni della tariffa.

Età	Premio unico ‰	Età	Premio unico ‰
20	309,20	41	535,60
21	316,60	42	550,40
22	324 —	43	565,60
23	331,70	44	581,30
24	339,75	45	597,45
25	348,15	46	613,95
26	356,95	47	630,55
27	366,10	48	647,40
28	375,70	49	664,35
29	385,75	50	681,55
30	396,20	51	698,80
31	407,05	52	716,50
32	418,40	53	734,50
33	430,10	54	753,20
34	442,15	55	772,65
35	454,50	56	793 —
36	467,35	57	814,20
37	480,35	58	836,05
38	493,70	59	858,70
39	507,35	60	881,70
40	521,25		

TARIFFA « M. T. » SENZA INVALIDITÀ.

Scadenza al 65° anno di età.

Condizioni particolari di contratto.

Le condizioni relative a questa tariffa, per ogni 1000 lire di capitale assicurato, sono le seguenti:

1° - Garanzia, *in caso di premorienza*, del pagamento immediato di un capitale da determinarsi in funzione del tempo che intercede fra il decesso dell'assicurato e la scadenza del contratto, e precisamente secondo l'apposita tabella allegata.

2° - Garanzia, *in caso di vita alla scadenza del contratto* del pagamento del capitale assicurato (L. 1000), oppure il diritto di scegliere una fra le seguenti opzioni:

Opzione A) - Rimanere assicurato per L. 500, pagabili subito dopo il decesso, e percepire in contanti una somma pari a L. 615;

Opzione B) - Rimanere assicurato per L. 500, pagabili subito dopo il decesso, e percepire una rendita vitalizia di L. 69,38 annue, pagabile in rate trimestrali anticipate;

Opzione C) - Percepire una rendita vitalizia di L. 107,56 annue, pagabile in rate trimestrali anticipate, rinunciando al capitale assicurato in caso di morte.

Il diritto di opzione dovrà essere esercitato almeno tre mesi prima della scadenza del contratto a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi alla Direzione generale dell'Istituto.

In mancanza di tale comunicazione, ovvero nel caso che essa giunga oltre il termine stabilito, il contratto rimarrà in vigore nella sua essenza fondamentale.

TARIFFA « M. T. ».

Scadenza al 65° anno di età.

Età	Premio annuo ‰	Età	Premio annuo ‰
20	12,90	41	32,35
21	13,35	42	34,30
22	13,80	43	36,35
23	14,30	44	38,65
24	14,85	45	41,20
25	15,40	46	44 —
26	15,95	47	47,10
27	16,60	48	50,55
28	17,30	49	54,50
29	18 —	50	58,90
30	18,80	51	63,95
31	19,60	52	69,75
32	20,50	53	76,45
33	21,45	54	84,35
34	22,50	55	93,90
35	23,60	56	105,25
36	24,80	57	119,60
37	26,10	58	137,95
38	27,50	59	162,20
39	29 —	60	195,80
40	30,60		

TARIFFA « M. T. » SENZA INVALIDITÀ.

Scadenza al 65° anno di età.

Premi unici per assicurare L. 1000 alle condizioni della tariffa.

Età	Premio unico ‰	Età	Premio unico ‰
20	246,40	41	455,05
21	252,95	42	470,30
22	259,35	43	485,05
23	266,40	44	501,05
24	274,15	45	517,80
25	281,60	46	534,95
26	288,70	47	552,60
27	297,20	48	570,70
28	306,20	49	590,40
29	314,70	50	610,10
30	324,45	51	630,85
31	333,65	52	652,60
32	343,90	53	674,80
33	354,30	54	697,85
34	365,55	55	722,20
35	376,80	56	745,60
36	388,75	57	771,40
37	401,30	58	798,45
38	414,20	59	826,40
39	427,50	60	855,25
40	440,90		

TARIFFA « M. T. » CON INVALIDITÀ.

Scadenza del contratto al 65° anno di età.

Condizioni particolari di contratto.

Le condizioni relative a questa tariffa, per ogni 1000 lire di capitale assicurato, sono le seguenti:

1° - Garanzia, *in caso di premorienza,* del pagamento immediato di un capitale da determinarsi in funzione del tempo che intercede tra il decesso dell'assicurato e la scadenza del contratto, e precisamente secondo l'apposita tabella allegata;

2° - Garanzia, *in caso di vita alla scadenza del contratto,* del pagamento del capitale assicurato (L. 1000) oppure il diritto di scegliere una tra le seguenti opzioni:

Opzione A) - Rimanere assicurato per L. 500, pagabili subito dopo il decesso, e percepire in contanti una somma pari a L. 645;

Opzione B) - Rimanere assicurato per L. 500, pagabili subito dopo il decesso, e percepire una rendita vitalizia di L. 69,38 annue, pagabile in rate trimestrali anticipate;

Opzione C) - Percepire una rendita vitalizia di L. 107,56 annue, pagabile in rate trimestrali anticipate, rinunciando al capitale assicurato in caso di morte.

Il diritto di opzione dovrà essere esercitato almeno tre mesi prima della scadenza del contratto, a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi alla Direzione generale dell'Istituto.

In mancanza di tale comunicazione, ovvero in caso ch'essa giunga oltre il termine stabilito, il contratto rimarrà in vigore nella sua essenza fondamentale.

Invalidità. — In caso di invalidità assoluta e permanente che colpisca l'assicurato prima della scadenza del contratto, ferma restando la validità del contratto a tutti gli effetti, si garantisce l'esonero dall'ulteriore pagamento dei premi e la corresponsione di una rendita temporanea pari al 6 per cento del capitale assicurato, pagabile in rate annuali anticipate a decorrere dall'anniversario della polizza che segue immediatamente il riconoscimento dell'invalidità fino a quello che ricorre un anno prima della scadenza del contratto.

TARIFFA « M. T. » CON INVALIDITÀ.

(Esonero dal pagamento del premio e rendita temporanea d'invalidità pari al 6 per cento del capitale assicurato a scadenza).

Scadenza al 65° anno di età.

Età	Premio annuo ‰	Età	Premio annuo ‰
20	14,90	41	39,10
21	15,45	42	41,50
22	16,05	43	44,05
23	16,65	44	46,85
24	17,35	45	50 —
25	18,05	46	53,40
26	18,75	47	57,15
27	19,55	48	61,30
28	20,45	49	65,85
29	21,35	50	70,90
30	22,35	51	76,60
31	23,35	52	83,05
32	24,50	53	90,55
33	25,70	54	99,25
34	27 —	55	109,65
35	28,40	56	122,05
36	29,85	57	137,70
37	31,45	58	157,50
38	33,20	59	183,40
39	35,05	60	218,50
40	37 —		

TARIFFA « M. T. » CON INVALIDITÀ.

Scadenza al 65° anno di età.

Premi unici per assicurare L. 1000 alle condizioni della tariffa.

Età	Premio unico ‰	Età	Premio unico ‰
20	278,60	41	513,20
21	286,35	42	529,15
22	294 —	43	544,50
23	302,35	44	561,10
24	311,40	45	578,30
25	320,10	46	595,70
26	328,70	47	613,05
27	338,60	48	630,50
28	349 —	49	649 —
29	359 —	50	667,10
30	370,20	51	685,65
31	380,85	52	704,95
32	392,60	53	724,30
33	404,40	54	744,15
34	417 —	55	765 —
35	429,55	56	784,80
36	442,65	57	806,85
37	456,20	58	829,70
38	470,05	59	853,10
39	484,20	60	876,45
40	498,35		

TARIFFA « M. T. ».

abella indicante il capital da pagarsi immediatamente al decesso dell'assicurato per ogni 1000 lire di capitale assicurato a scadenza.

Anni mancanti al momento del decesso per raggiungere la scadenza del contratto	Capitale pagabile in caso di premorienza	Anni mancanti al momento del decesso per raggiungere la scadenza del contratto	Capitale pagabile in caso di premorienza
45	586	23	703
44	589	22	711
43	593	21	719
42	596	20	728
41	600	19	737
40	604	18	747
39	608	17	757
38	613	16	767
37	617	15	778
36	622	14	789
35	627	13	800
34	632	12	812
33	637	11	825
32	643	10	838
31	648	9	851
30	654	8	865
29	660	7	880
28	667	6	895
27	673	5	911
26	680	4	927
25	688	3	944
24	695	2	962
		1	981

TARIFFA « T » SENZA INVALIDITÀ.

Scadenza al 65° anno di età.

Condizioni particolari di contratto.

Le condizioni relative a quest.. tariffa, per ogni 1000 lire di capitale assicurato, sono le seguenti:

1° - Garanzia, *in caso di premorienza*, del pagamento immediato di un capitale corrispondente a quello assicurato a scadenza, scontato in ragione del 4 per cento per il periodo di tempo che intercede fra il decesso dell'assicurato e la scadenza, e precisamente secondo l'apposita tabella allegata.

2° - Garanzia, *in caso di vita alla scadenza dei contratto*, del pagamento del capitale assicurato (L. 1000), oppure del diritto di scegliere una fra le seguenti opzioni:

Opzione A) - Rimanere assicurato per L. 500, pagabili subito dopo il decesso, e percepire in contanti una somma pari a L. 645;

Opzione B) - Rimanere assicurato per L. 500, pagabili subito dopo il decesso, e percepire una rendita vitalizia di L. 69,38 annue, pagabile in rate trimestrali anticipate;

Opzione C) - Percepire una rendita vitalizia di L. 107,56 annue, pagabile in rate trimestrali anticipate, rinunciando al capitale assicurato in caso di morte.

Il diritto di opzione dovrà essere esercitato almeno tre mesi prima della scadenza del contratto a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi alla Direzione generale dell'Istituto.

In mancanza di tale comunicazione, ovvero nel caso che essa giunga oltre il termine stabilito, il contratto rimarrà in vigore nella sua essenza fondamentale.

TARIFFA « T ».

Scadenza al 65° anno di età.

Età	Premio annuo ‰	Età	Premio annuo ‰
20	10,30	41	29,70
21	10,75	42	31,60
22	11,20	43	33,70
23	11,70	44	36 —
24	12,20	45	38,55
25	12,80	46	41,35
26	13,40	47	44,50
27	14 —	48	47,95
28	14,70	49	51,95
29	15,40	50	56,40
30	16,20	51	61,50
31	17 —	52	67,30
32	17,90	53	74,10
33	18,85	54	82,10
34	19,90	55	91,70
35	21 —	56	103,15
36	22,15	57	117,65
37	23,45	58	136,10
38	24,80	59	160,50
39	26,30	60	194,30
40	27,90		

TARIFFA « T » SENZA INVALIDITÀ.

Scadenza al 65° anno di età.

Premi unici per assicurare L. 1000 alle condizioni della tariffa.

Età	Premio unico ‰	Età	Premio unico ‰
20	196,75	41	417,80
21	203,70	42	433,25
22	210,45	43	449,70
23	218 —	44	466,70
24	225,25	45	484,50
25	234,05	46	502,75
26	242,55	47	522,05
27	250,65	48	541,35
28	260,20	49	562,75
29	269,25	50	584,20
30	279,60	51	606,70
31	289,35	52	629,65
32	300,25	53	654,10
33	311,35	54	679,20
34	323,30	55	705,25
35	335,30	56	730,70
36	347,20	57	758,85
37	360,55	58	787,75
38	373,55	59	817,75
39	387,70	60	848,70
40	402 —		

TARIFFA « T » CON INVALIDITÀ.

Scadenza al 65° anno di età.

Condizioni particolari di contratto.

Le condizioni relative a questa tariffa, per ogni 1000 lire di capitale assicurato, sono le seguenti:

1° - Garanzia, *in caso di premorienza*, del pagamento immediato di un capitale corrispondente a quello assicurato a scadenza, scontato in ragione del 1 per cento per il tempo che intercede fra il decesso dell'assicurato e la scadenza del contratto, e precisamente secondo l'apposita tabella allegata.

2° - Garanzia, *in caso di vita alla scadenza del contratto,* del pagamento del capitale assicurato (L. 1000), oppure il diritto di scegliere una fra le seguenti opzioni:

Opzione A) - Rimanere assicurato per L. 500, pagabili subito dopo il decesso, e percepire in contanti una somma pari a L. 645;

Opzione B) - Rimanere assicurato per L. 500, pagabili subito dopo il decesso, e percepire una rendita vitalizia di L. 69,38 annue, pagabile in rate trimestrali anticipate;

Opzione C) - Percepire una rendita vitalizia di L. 107,56 annue, pagabile in rate trimestrali anticipate, rinunciando al capitale assicurato in caso di morte.

Il diritto di opzione dovrà essere esercitato almeno tre mesi prima della scadenza del contratto a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi alla Direzione generale dell'Istituto.

In mancanza di tale comunicazione ovvero nel caso che essa giunga oltre il termine stabilito, il contratto rimarrà in vigore nella sua essenza fondamentale.

Invalidità. — In caso d'invalidità assoluta e permanente che colpisca l'assicurato prima della scadenza del contratto, ferma restando la validità del contratto a tutti gli effetti, si garantisce l'esonero dall'ulteriore pagamento dei premi e la corresponsione di una rendita temporanea pari al 6 per cento del capitale assicurato, pagabile a rate annuali anticipate a decorrere dall'anniversario della polizza che segue immediatamente il riconoscimento dell'invalidità, fino a quello che ricorre un anno prima della scadenza del contratto.

TARIFFA « T » CON INVALIDITÀ.

(Esonero dal pagamento dei premi e rendita temporanea d'invalidità pari al 6 per cento del capitale assicurato a scadenza).

Scadenza al 65° anno di età.

Età	Premio annuo ‰	Età	Premio annuo ‰
20	12,25	41	36,25
21	12,80	42	38,60
22	13,35	43	41,15
23	14 —	44	44 —
24	14,60	45	47,10
25	15,35	46	50,50
26	16,10	47	54,30
27	16,85	48	58,35
28	17,75	49	63 —
29	18,65	50	68,15
30	19,65	51	73,90
31	20,65	52	80,40
32	21,75	53	87,95
33	22,95	54	96,75
34	24,25	55	107,25
35	25,65	56	119,75
36	27,05	57	135,55
37	28,65	58	155,45
38	30,30	59	181,50
39	32,15	60	216,85
40	34,10		

TARIFFA « T » CON INVALIDITÀ.

Scadenza al 65° anno di età.

Premi unici per assicurare un capitale di L. 1000 alle condizioni della tariffa.

Età	Premio unico ‰	Età	Premio unico ‰
20	228,95	41	475,95
21	237,10	42	492,10
22	245,10	43	509,15
23	253,95	44	526,75
24	262,50	45	545 —
25	272,65	46	563,50
26	282,55	47	582,50
27	292,05	48	601,15
28	303 —	49	621,35
29	313,55	50	641,20
30	325,35	51	661,50
31	336,55	52	682 —
32	348,95	53	703,60
33	361,45	54	725,50
34	374,75	55	748,05
35	388,05	56	769,90
36	401,10	57	794,30
37	415,45	58	819 —
38	429,40	59	844,45
39	444,40	60	869,90
40	459,45		

TARIFFA « T ».

Tabella indicante il capitale da pagarsi immediatamente al decesso dell'assicurato per ogni 1000 lire di capitale assicurato a scadenza.

Anni mancanti al momento del decesso per raggiungere la scadenza del contratto	Capitale pagabile in caso di premorienza	Anni mancanti al momento del decesso per raggiungere la scadenza del contratto	Capitale pagabile in caso di premorienza
45	171	23	405
44	178	22	422
43	185	21	439
42	193	20	456
41	200	19	475
40	208	18	494
39	217	17	513
38	225	16	534
37	234	15	555
36	244	14	577
35	253	13	601
34	264	12	625
33	274	11	650
32	285	10	676
31	296	9	703
30	308	8	731
29	321	7	760
28	333	6	790
27	347	5	822
26	361	4	855
25	375	3	889
24	390	1	962

TARIFFA « CAPITALE DIFFERITO CON CONTRASSICURAZIONE A PREMIO UNICO »

(Art. 4, secondo comma, del decreto Ministeriale 10 dicembre 1931-X).

Età	Durata anni	
65	1	960,60 per ogni 1000 lire di capitale assicurato.
66	1	960,50 per ogni 1000 lire di capitale assicurato.
67	1	960,45 per ogni 1000 lire di capitale assicurato.
68	1	960,35 per ogni 1000 lire di capitale assicurato.
69	1	960,25 per ogni 1000 lire di capitale assicurato.

Roma, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

Visto, *Il direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni*: GIORDANI.

(2276)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-193 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Maver Anna fu Valentino e della fu Bizalj Teresa, nata a Grande (Gracova) il 19 luglio 1879, residente a Gracova Serravalle, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di Mauri.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gracova Serravalle, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(843)

N. 50-194 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Maver Francesco fu Giuseppe e della fu Teresa Kralj, nato a Aiba il 18 aprile 1866, residente a Salona d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maver Maria fu Filippo Drekonja, nata a Stregna il 16 dicembre 1871, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(844)

N. 50-195 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Maver Antonia ved. Bratoz fu Bartolomeo e della Krizaj Maria, nata a Villa Slavina il 18 dicembre 1892, residente a Idria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di Mauri.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Idria, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai n. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(845)

N. 50-197 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Maver Michele fu Mattia e di Vogric Luigia, nato a Idria della Baccia il 28 settembre 1906 e residente a S. Lucia di Tolmino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di «Mauri».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Maver ved. Luigia fu Giovanni Vogric, nata a Slappe d'Idria il 7 febbraio 1876, madre.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di S. Lucia di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(846)

N. 50-196 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Maver Michele di Valentino e di Bizaj Teresa, nato a Rutta (Gracova) il 26 settembre 1888 e residente a S. Lucia di Tolmino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di «Mauri».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Maver Giovanna di Valentino Brave, nata a Rutta;
Maver Giacomo, nato a Rutta il 24 luglio 1915, figlio;
Maver Ludmilla, nata a Rutta il 5 settembre 1917, figlia;
Maver Domenico, nato a Rutta il 5 agosto 1919, figlio;
Maver Giovanni, nato a Logarsca il 26 gennaio 1921, figlio;
Maver Maria, nata a Logarsca il 17 novembre 1922, figlia;
Maver Elena, nata a Logarsca il 15 agosto 1928, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di S. Lucia di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato [illegible] Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra [illegible] secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 21 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(848)

N. 50-261 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mikulin Antonio di Francesco e di Klinez Margherita, nato a Medana l'8 febbraio 1894 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di «Miculin».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Mikulin Matilde di Sebastiano Turns, nata a Cormons il 1° gennaio 1895, moglie;
Mikulin Rina Luigia, nata a Cormons il 18 marzo 1920, figlia;
Mikulin Angiolina Maria, nata a Cormons il 18 marzo 1929, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 21 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(849)

N. 50-5 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Nadalic Angelo fu Valentino e di Stechina Maria, nato a Corona (Mariano) il 23 aprile 1890

e residente a Corona (Mariano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di «Nadali».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Nadalig Regina fu Giovanni Bregant, nata a Corona il 21 settembre 1891, moglie;

Nadalig Olinda, nata a Corona il 7 maggio 1919, figlia;

Nadalig Anna, nata a Corona il 6 maggio 1921, figlia;

Nadalig Jolanda, nata a Corona il 22 dicembre 1923, figlia;

Nadalig Stefania, nata a Corona il 6 ottobre 1926, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Mariano del Friuli, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(870)

N. 50-4 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Nadalig Giovanni fu Giovanni Battista e di Pizech Anna, nato a Cormons il 2 agosto 1883 e residente a Mariano del Friuli, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di «Nadali».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Nadalig Orsola di Giuseppe Tofful, nata a Corona il 27 febbraio 1884, moglie;

Nadalig Giovanna, nata a Corona il 18 gennaio 1909, figlia;

Nadalig Guglielmo, nato a Corona il 1° febbraio 1912, figlio;

Nadalig Clorinda, nata a Corona il 21 febbraio 1923, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Mariano del Friuli, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(871)

N. 50-3 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Nadalig Antonio fu Giovanni Battista e di Pizech Anna, nato a Corona (Mariano) il 21 ottobre 1886 e residente a Corona (Mariano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di «Nadali».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Nadalig Maria di Francesco Spessot, nata a Farra il 13 novembre 1890, moglie;

Nadalig Girolamo, nato a Corona il 26 settembre 1918, figlio;

Nadalig Sergio, nato a Corona il 12 settembre 1920, figlio;

Nadalig Alda Elisabetta, nata a Corona il 20 novembre 1922, figlia;

Nadalig Alietta Maria, nata a Corona il 19 agosto 1924, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Mariano del Friuli, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(872)

N. 50-1 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Nadalig Erminio fu Giovanni Batta e di Pizech Anna, nato a Cormons il 23 ottobre 1884 e residente a Mariano del Friuli, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di «Nadali».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Nadalig Amalia fu Giov. Batt. Donda, nata a Corona il 28 agosto 1883, moglie;

Nadalig Girolima Anna, nata a Corona il 21 gennaio 1912, figlia;

Nadalig Oreste Luigi, nato a Corona il 14 luglio 1916, figlio;

Nadalig Ambrosio, nato a Cormons il 31 luglio 1920, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Mariano del Friuli, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(873)

N. 50-2 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Nadalig Teodoro fu Giovanni Batta e della Pizech Anna, nato a Corona (Mariano) il 13 gennaio 1903 e residente a Corona (Mariano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nadali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Nadalig ved. Anna fu Giovanni Pizech, nata a Cormons il 25 dicembre 1857, madre.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Mariano del Friuli, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(874)

N. 50-225 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavric Giovanni fu Michele e della fu Anna Zelinscek, nato a Anicova il 21 dicembre 1869 e residente a Salona d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mavric Giuseppina di Antonio Tomazic, nata a Canale il 29 gennaio 1877, moglie;

Mavric Felice, nato a Anicova il 28 aprile 1907, figlio;

Mavric Antonio, nato ad Anicova il 30 ottobre 1909, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(875)

N. 50-222 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Mavric ved. Teresa fu Antonio Komac e di Kasca Teresa, nata a Sonzia il 21 gennaio 1879 e residente a Plezzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mavric Francesco fu Tomaso, nato a Bretto il 3 settembre 1906, figlio;

Mavric Maria fu Tomaso, nata a Bretto il 4 luglio 1907, figlia;

Mavric Giovanni fu Tomaso, nato a Bretto il 2 novembre 1910, figlio;

Mavric Edoardo fu Tomaso, nato a Bretto il 16 febbraio 1913, figlio;

Mavric Antonio fu Tomaso, nato a Bretto il 15 agosto 1914, figlio;

Mavric Stefania fu Tomaso, nata in Austria il 15 ottobre 1915, figlia;

Mavric Teresa fu Tomaso, nata a Bretto il 21 gennaio 1921, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Plezzo, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(876)

N. 50-221 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavric Tomaso fu Tomaso e della Komac Teresa, nato a Bretto (Plezzo) il 6 settembre 1905 e residente a Bretto (Plezzo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mavric Giovanna di Mattia Valas, nata a Bretto l'8 agosto 1910, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Plezzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(877)

N. 50-208 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavric Andrea fu Martino e della fu Kriznic Maria, nato a Canale d'Isonzo il 9 novembre 1886 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mavric Anna fu Giuseppe Mucic, nata a Gorizia l'11 maggio 1887, moglie;
Mavric Anna, nata a Gorizia il 28 gennaio 1925, figlia;
Mavric Giuseppe, nato a Gorizia il 25 dicembre 1926, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(878)

N. 50-209 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavric Giuseppe fu Mattia e della fu Catrina Stanic, nato a Canale d'Isonzo il 19 marzo 1852 e residente a Canale d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mavric Silvestro di Giuseppe, nato a Canale il 29 dicembre 1883, figlio;
Mavric Agata di Michele Stanic, nata a Canale l'11 gennaio 1897, nuora;
Mavric Giovanni di Silvestro, nato a Canale il 6 maggio 1922, nipote;
Mavric Stanislao di Silvestro, nato a Canale il 18 settembre 1923, nipote;
Mavric Luigi di Silvestro, nato a Canale il 9 giugno 1929, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(879)

N. 50-220 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavric Francesco fu Ulrico e della fu Vencelj Maria, nato a Bretto (Plezzo) il 4 aprile 1871 e residente a Bretto (Plezzo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mavric Federico, nato a Bretto l'8 ottobre 1906, figlio;

Mavric Dagoberto, nato a Bretto il 17 dicembre 1907, figlio;
Mavric Sofia, nata a Bretto il 28 aprile 1911, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Plezzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(890)

N. 50-223 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavric Stefano fu Giuseppe e della fu Maria Anna Veliscek, nato a Debenie (Salona d'Isonzo) il 29 dicembre 1868 e residente a Debenie (Salona d'Isonzo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Mavric Maria Anna fu Andrea Mavric, nata a Vertan il 7 dicembre 1879, moglie;
Mavric Rosalia, nata a Debenie il 24 luglio 1906, figlia;
Mavric Andrea, nato a Debenie il 1° aprile 1909, figlio;
Mavric Giuseppe, nato a Debenie il 16 febbraio 1912, figlio;
Mavric Luigi, nato a Debenie il 26 aprile 1919, figlio;
Mavric Floriana, nata a Debenie il 6 giugno 1923, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 21 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(891)

N. 50-230 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavric Giovanni fu Giovanni e della fu Anna Cargo, nato a Anicova (Salona) il 7 marzo 1898 e residente a Anicova (Salona), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Mavric Giulia di Mattia Pusnar, nata a Goregne il 28 ottobre 1896, moglie;
Mavric Paola, nata a Anicova il 5 novembre 1920, figlia;
Mavric Anna, nata a Anicova il 18 ottobre 1922, figlia;
Mavric Giovanna, nata a Anicova il 24 gennaio 1928, figlia;
Mavric Giovanni, nato a Salona il 12 dicembre 1929, figlio

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 21 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(892)

N. 50-229 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavric Valentino fu Valentino e della fu Caterina Mocilnik, nato ad Anicova il 21 ottobre 1857 e residente a Salona d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Mavric Dorotea fu Stefano Mavric, nata ad Anicova il 24 gennaio 1864, moglie;
Mavric Maria, nata ad Anicova il 18 luglio 1901, figlia;
Mavric Giuseppina, nata ad Anicova il 22 febbraio 1905, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 21 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(893)

N. 50-228 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavric Giacomo fu Valentino e della fu Mugherli Anna, nato ad Anicova il 25 luglio 1895 e residente a Salona d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mavric Francesca fu Valentino, nata ad Anicova l'8 ottobre 1899, moglie;

Mavric Cristina fu Valentino, nata ad Anicova il 3 giugno 1903, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 21 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(894)

N. 50-227 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavric Pietro fu Antonio e della fu Anna Veliscek, nato a Anicova il 18 gennaio 1879 e residente a Salona d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mavric Giovanna fu Biagio Vernik, nata a Ronzina il 5 agosto 1886, moglie;

Mavric Emma, nata a Anicova il 28 settembre 1910, figlia;

Mavric Rodolfo, nato a Anicova il 13 aprile 1914, figlio;

Mavric Mario, nato a Anicova il 12 dicembre 1918, figlio;

Mavric Bernarda, nata a Anicova il 16 maggio 1924, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 21 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(895)

N. 50-226 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavric Andrea di Giovanni e di Tomazic Giuseppa, nato a Anicova il 20 novembre 1901 e residente a Salona d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mavric Natalia di Giuseppe Miscek, nata a Anicova il 10 dicembre 1907, moglie;

Mavric Mario, nato a Salona il 9 febbraio 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 21 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(896)

N. 50-224 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavric Filippo fu Antonio e della fu Caterina Metevzic, nato a Camenza (Salona) il 25 aprile 1861 e residente a Camenza (Salona), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mavric Teresa fu Antonio Znidarcic, nata a Marchici il 9 settembre 1876, moglie;
Mavric Antonio, nato a Camenza il 3 dicembre 1905, figlio;
Mavric Paola, nata a Camenza il 23 febbraio 1910, figlia;
Mavric Francesco, nato a Camenza l'11 aprile 1912, figlio;
Mavric Giustina, nata a Camenza il 15 dicembre 1914, figlia;
Mavric Rosina, nata a Camenza il 22 marzo 1923, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(897)

N. 11419-1891-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Carmel Luigia fu Giuseppe ved. Gregorig, nata a Trieste il 25 giugno 1878 e residente a Trieste, via Sette Fontane, 267, sono restituiti nella forma italiana di « Gregori - Carmeli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Romano fu Carlo, nato il 22 luglio 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1148)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per tramutamento di titoli del consolidato 5 per cento.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 105.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei certificati del consolidato 5 % n. 213988 di L. 5 e n. 255597 di L. 70 intestati a Marotta Socialino fu Raffaele minore sotto la tutela dell'ava paterna Burro Paola fu Pietro, domiciliata a Roccagloriosa (Salerno).

Essendo detti certificati mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina dei certificati stessi) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 16 gennaio 1932 - Anno X.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(302)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 124.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 103 — Data: 11 dicembre 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ancona — Intestazione: Massi dott. Giulio fu Massimo per conto dei signori: Maria Mengoni Marinelli fu Nicola e Bedeschi Giuseppe fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 111 — Rendita: L. 1210, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 66 — Data: 27 agosto 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Udine — Intestazione: rag. Gujon Mario fu Eugenio per conto del comune di Cividale — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Rendita: L. 1920, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 288 — Data: 11 giugno 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione: Verardi Giovanni di Francesco per conto del comune di Alliste — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Rendita: L. 250, consolidato 5 % Littorio, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 27 febbraio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2277)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 69.

Media dei cambi e delle rendite

del 25 marzo 1932 - Anno X

Francia	76.15	Oro	372.39
Svizzera	373.40	Belgrado	—
Londra	71.50	Budapest (Pengo)	—
Olanda	7.815	Albania (Franco oro)	—
Spagna	146 —	Norvegia	3.82
Belgio	2.705	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.62	Svezia	3.90
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	215 —
Praga	57.62	Danimarca	3.95
Romania	11.56	Rendita 3,50 %	73.05
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	69 —
Peso Argentino Carta	4.95	Rendita 3 % lordo	46.175
New York	19.30	Consolidato 5 %	82.125
Dollaro Canadese	17.22	Obblig. Venezie 3,50 %	83.025

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

3ª *pubblicazione*) **Rettifiche d'intestazione** (Elenco n. 33).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, **vennero intestate** e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	375717	820 —	Bologna Luisa-Bianca fu *Francesco-Saverio-Emilio* moglie di Sichenze Armando, dom. in Monte di Procida (Napoli).	Bologna Luisa-Bianca fu *Emilio*, moglie ecc. come contro.
» »	509791 509792	505 — 505 —	Marocchini Giorgio-Giuseppe fu Benedetto, minori Marocchini Maria-Letizia sotto la p. p della madre Elmenni Evelina, *fu Pietro* ved Marocchini, dom. in Roma; con usuf vital ad Elmenni Evelina *fu Pietro*, ved. Marocchini, dom. in Roma.	Marocchini Giorgio-Giuseppe fu Benedetto, minori Marocchini Maria-Letizia sotto la p. p della madre Elmenni Evelina, ved. Marocchini, dom. in Roma; con usuf. vital. ad Elmenni Evelina, ved. Marocchini, dom in Roma.
»	321299	5.000 —	Gallotti Luigi-Giorgio di Giuseppe, dom. in Roma, vincolata d'usufrutto.	Gallotti *Luigi* di Giuseppe, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. in Roma; vincolata di usufrutto
3,50 %	528977	10,50	Schiantarelli Vincenzo fu Vincenzo, dom in Morbegno (Sondrio); con usuf. a Paini *Angela* fu Antonio vedova di Vincenzo Schiantarelli, dom. in Morbegno (Sondrio)	Intestata come contro; con usuf. a Paini *Anna-Claudia-Angela* fu Antonio, ved. ecc. come contro.
»	528978	10,50	Schiantarelli Annetta fu Vincenzo, moglie di Ferrari Emilio, dom. in Morbegno (Sondrio); con usuf come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
»	528979	10,50	Schiantarelli Giulia fu Vincenzo, ved di Paravicini Giuseppe, dom. in Morbegno (Sondrio); con usuf come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente
»	528980	10,50	Schiantarelli Emilia fu Vincenzo, nubile, dom. in Morbegno (Sondrio); con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
»	528981	10,50	Schiantarelli Nelly fu Vincenzo, moglie di Ligabue Paolo, dom. in Sondrio; con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
»	224711	140 —	Martini *Antonietta* fu Giuseppe, moglie di Dardano Giov. Batt. fu Fabrizio, dom., in Pecetto di Valenza (Alessandria).	Martini *Maria-Martina* fu Giuseppe, moglie ecc. come contro.
»	422767	35 —	Caimi *Emilio* di Erminio, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Sondrio.	Caimi *Aristofane-Antonio-Emilio*, di Erminio, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	237702	120 —	Di Bello *Vincenzo* fu Angelo-Domenico, minore sotto la p. p. della madre Mevoli Angela, fu Domenico, ved di Di Bello Angelo-Domenico, dom. in Monopoli (Bari).	Di Bello *Vincenza* fu Angelo-Domenico minore ecc. come contro.
»	158951	295 —	Bigi Desiderio di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Correggio (Reggio Emilia); con usuf. vital. a Bigi *Manfredo* fu Desiderio, dom. in Correggio (Reggio Emilia).	Intestata come contro; con usuf. vitalizio a Bigi *Lanfredo* ecc. come contro.
» »	149679 162566	305 — 80 —	Coppellotti Alessandro, Mario ed Evelina fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre *Pagnonzini Maria* di Giovanni, ved. di Coppellotti Francesco, dom. in Brescia; con usuf. vit. a *Pagnonzini* Maria di Giovanni, ved. Coppellotti, dom. in Brescia.	Coppellotti Alessandro, Mario ed Evelina fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre *Pagnoncini Anna-Maria* ecc. come contro; con usuf. vital. a *Pagnoncini Anna-Maria* ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	214725	50 —	Lavorante *Margherita* fu Alfonso, minore sotto la p. p. della madre Scialfù Marietta fu Giovanni, ved. di Lavorante Alfonso, dom. in Irsina (Potenza).	Lavorante *Carmine-Maria-Margherita* f[illegible] fonso, minore ecc. come contro.
Prest. Naz. 5 %	33528	50 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
3.50 %	600555	252 —	Poncini *Carolina* di Gregorio, moglie di Pettazzi Tommaso, dom. in Rocchetta Tanaro (Alessandria).	Poncini *Maddalena-Carolina-Luigia* [illegible] Gregorio, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	89879	50 —	*Turato* Carmelo fu Salvatore, dom. in New York.	*Jurato* Carmelo fu Salvatore, dom. [illegible] York.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si d[illegible] chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano s[illegible] notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 27 febbraio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

2278

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

(Elenco n[illegible]

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito [illegible]blico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, esse[illegible] quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	520150	1.540 —	Migale *Giovannina* fu Francesco Saverio, nubile, domic. in Nicotera (Catanzaro).	Migale *Maria-Carmela-Giovanna* fu Francesco Saverio, nubile, domic. in Nicotera (Catanzaro).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano stat[illegible] notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 23 marzo 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2448)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.